



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato del lavoro formazione professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale



AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

EX PROVINCIA OLBIA TEMPPIO

Legge Regionale 12 marzo 2015, n. 7

Delibera Giunta Regionale n.14/8 del 8.4.2015

Allegato B

FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DIVERSAMENTE ABILI

Oggetto: proposta di convenzione *ex art. 11 Legge 12 marzo 1999, n. 68*

Il/La sottoscritto/a , in qualità di
dell'Ente/della Ditta , con sede legale a ,
in via CCNL applicato

CHIEDE

di poter stipulare con codesta Amministrazione la convenzione di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- che la presente proposta viene inoltrata dopo aver valutato la possibilità di inserire n. lavoratore/i iscritto/i negli elenchi dei diversamente abili, di cui all'art. 8 della legge citata in oggetto;
- che il/i lavoratore/i sarà/anno adibiti a mansioni compatibili con le loro condizioni di disabilità e sarà/anno agevolato/i nell'inserimento nel contesto aziendale, così come meglio specificato nel relativo programma d'inserimento allegato alla convenzione;
- di aver ricevuto l'informatica di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali.

A tal fine, si allegano:

- n. 1 copia in originale della convenzione, **siglata e timbrata in ogni pagina;**
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- n. 1 copia in originale del/i programma/i d'inserimento¹.

Distinti saluti

....., lì

Firma e timbro del legale rappresentante

Per richiedere chiarimenti e/o integrazioni, rivolgersi a ,
tel. / fax / e-mail
.....

¹Se alla data di compilazione del presente modulo di proposta di convenzione il lavoratore non è stato individuato, l'azienda è tenuta ad allegare il programma di inserimento alla richiesta di nulla osta di avviamento al lavoro.



**AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
EX PROVINCIA OLBIA TEMPPIO
Legge Regionale 12 marzo 2015, n. 7
Delibera Giunta Regionale n.14/8 del 8.4.2015**

**Settore 4: Programmazione e Pianificazione Territoriale, Attività Produttive e Agricoltura,
Politiche di Sviluppo, Lavoro
Ufficio Inserimento Mirato**

Allegato B

N. _____ del ____/____/____

All. sub A alla det. n. _____ del ____/____/____

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, n. 68

L'Amministrazione Straordinaria Ex Provincia Olbia Tempio, Settore Programmazione e Pianificazione Territoriale, Attività Produttive e agricoltura, Politiche di Sviluppo, Lavoro, rappresentata dal Dirigente **Dott.ssa Carla Argia CANU**,

e

l'Azienda			
Partita IVA		Cod. Fiscale	
con sede legale in			
rappresentata da	(allegare eventuale delega)		

con un numero di dipendenti computabili ai fini del calcolo della quota di riserva:

meno di 15	da 15 a 35	da 36 a 50	da 51
------------	------------	------------	-------

che occupa, in data odierna, un numero di dipendenti pari a ____, di cui computabili ai fini del calcolo della quota di riserva pari a ____,

- invariati rispetto a quanto denunciato nel prospetto informativo del personale in servizio alla data del ____/____/____ o
- variati rispetto a quanto denunciato nell'ultimo prospetto informativo, così come descritto nel prospetto informativo allegato alla presente,

VISTI

- il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di conferimento alle Regioni e alle Province delle funzioni in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68, che ha riformato la disciplina del collocamento obbligatorio introducendo il principio dell'inserimento mirato, e il relativo regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333;
- in particolare, il disposto dell'art. 11 della suddetta legge, secondo cui i servizi competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge;
- la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 novembre 1999, n. 77;
- la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 17 gennaio 2000, n. 4;
- l'accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità Montane, per la definizione di linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della Legge 12 marzo 1999 n. 68;
- la circolare del Ministero del Lavoro 23 febbraio 2001, n. 305/M165, relativa alla definizione delle linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui alla legge 68/99, stabilite con l'accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministero del Lavoro e le Regioni;
- il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, recante "Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego" e la relativa Determinazione della Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale della Regione Sardegna 27 settembre 2005, n. 1017;
- la legge regionale 5 dicembre 2005 n. 20, recante norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro e di disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro;

PREMESSO CHE

- la legge 68/99 ha come finalità la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato (art.1);
- per collocamento mirato dei diversamente abili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità, nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione (art.2);
- gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della presente legge (art. 11, co. 1);
- tra le modalità di inserimento lavorativo è contemplata la facoltà di svolgere tirocini di formazione ed orientamento (art. 11, co. 2) finalizzati all'assunzione;
- la convenzione può essere stipulata anche con i datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni della presente legge (art. 11, co. 3);
- gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento dei diversamente abili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo (art. 11, co. 4);
- attraverso la convenzione si può accedere alle agevolazioni per le assunzioni sia a carico del *Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili*, di cui all'art. 13, co. 4, sia a carico del *Fondo regionale per l'occupazione dei disabili*, di cui all'art. 14;
- come modificato dall'art. 1, co. 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, “*le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4 e nei limiti delle disponibilità ivi indicate:*

- a) *nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;*
- b) *nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);*
- c) *in ogni caso l'ammontare lordo del contributo all'assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore;*
- d) *per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile”;*

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Il seguente programma di assunzione, della durata massima di ____ mesi, presso l'unità produttiva di _____, di n. ____ lavoratore/i diversamente abile/i;
2. L'azienda si impegna ad attuare il programma di assunzioni, di cui al punto 1, con le seguenti modalità:

Tipologia contrattuale	Unità	
A tempo indeterminato		<i>per mesi</i>
Apprendistato		
A tempo determinato		
A domicilio o telelavoro		
Inserimento		
Altra. Specificare quale:		
		<i>per h/sett.</i>
A tempo pieno		
A tempo parziale superiore al 50%		

Unità	da assumere entro il	con la qualifica professionale di

3. L'azienda intende avvalersi, nel rispetto della legge 68/99:

della scelta nominativa	
della possibilità di accedere a misure di preselezione	
della facoltà di prevedere un periodo di prova più lungo rispetto a quanto previsto dal relativo C.C.N.L.	

4. Il differimento dei termini di assunzione non è ammissibile, se non in casi eccezionali che dovranno essere sottoposti alla preventiva valutazione dell'Ufficio Inserimento Mirato.
5. Qualora l'azienda rientri nelle ipotesi previste dall'art. 3, co. 5, della legge 68/99 in materia di sospensione degli obblighi, ne dovrà dare immediata comunicazione all'Ufficio Inserimento Mirato, il quale, verificata la corrispondenza fra la comunicazione dell'azienda e la normativa sopracitata, procederà alla sospensione della convenzione per l'intera durata della situazione di crisi.
6. La convenzione è compatibile con l'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi occupazionali e alla compensazione territoriale.
7. Per tutta la durata della presente convenzione l'azienda è da considerarsi ottemperante agli obblighi previsti dalla legge 68/99 limitatamente ai posti inclusi nel programma.
8. Il presente accordo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino al completamento del piano di assunzioni previsto.
9. Il datore di lavoro si dichiara consapevole e accetta le seguenti clausole.
 - a) L'attività di valutazione, svolta dall'Ufficio Inserimento Mirato, potrà comportare la proposta di modifica e di eventuali interruzioni della presente convenzione, in particolare nel caso in cui si verifichino gravi irregolarità da parte dell'azienda nella conduzione del programma ovvero qualora vengano oggettivamente a modificarsi le condizioni che hanno dato origine alla stessa.
 - b) Nel caso in cui il mancato rispetto degli impegni di assunzione derivi esclusivamente dalla mancata attivazione del datore di lavoro, l'Ufficio Inserimento Mirato procederà alla segnalazione dell'inadempienza agli organi ispettivi per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 15, co. 4, della legge 68/99, a far data dalla presentazione della proposta di convenzione e procederà all'avviamento numerico per le unità lavorative corrispondenti in possesso della qualifica indicata o, in subordine, equivalente.
 - c) Analogamente la convenzione, per le assunzioni non completate, verrà considerata come richiesta di assunzione ai sensi dell'art. 9, cc. 1 e 2, della legge 68/99, qualora i contratti a termine, anche a tempo parziale, di formazione e lavoro ovvero di apprendistato, previsti nel piano delle assunzioni, non siano, alle scadenze programmate, trasformati a tempo indeterminato.
 - d) È tenuto a comunicare il motivo per cui non è stato possibile convertire i contratti di cui sopra, a tempo indeterminato, per ottemperare all'obbligo di riserva, al fine delle individuazioni delle successive assunzioni.
 - e) La presente convenzione non rappresenta e non sostituisce il provvedimento formale di approvazione del programma e di concessione degli incentivi, per i quali ci si dovrà rivolgere direttamente alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Servizio per l'occupazione e rapporti con l'agenzia regionale per il lavoro, Via XXVIII Febbraio, 1 - 09131 Cagliari (tel. 070/6065700).

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Amministrazione Straordinaria
Ex Provincia Olbia Tempio

Per il datore di lavoro
(timbro e firma)

Il Dirigente
(Dott. ssa Carla Argia CANU)